

Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2012, n. 60-4638

Art. 3, comma 1 quater del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. - Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilit  alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale.

A relazione dell'Assessore Monferino:

L'art. 3, comma 1 quater, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nonch  l'art. 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, recante "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali", prevedono il Collegio sindacale quale organo delle Aziende sanitarie regionali.

Ai sensi dell'art. 3 ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed   composto da cinque membri - due dei quali sono designati dalla Giunta regionale - scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia (oggi Ministero di giustizia) ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze) che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.

A seguito della recente emanazione, in applicazione dell'art. 43 del D.lgs. 27.01.2010, n. 39, dei regolamenti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (DM nn. 144 e 145, in pari data 20.06.2012), il citato registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di Giustizia ai sensi dell'abrogato D. lgs. n. 88/1992,   da intendersi oggi sostituito dal registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g) del citato D. lgs. 27.01.2010, n. 39, nonch  dell'art. 1, comma 1, dello stesso DM n. 144 / 2012.

Nelle Aziende ospedaliero-universitarie, l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 517/1999, stabilisce che il Collegio   formato da cinque membri - uno dei quali   designato dalla Giunta regionale, uno dal Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica (oggi Ministro dell'Economia e delle Finanze), uno dal Ministro della sanit  (oggi Ministro della Salute), uno dal Ministro dell'universit  e della ricerca scientifica e tecnologica (oggi Ministro dell'Istruzione, universit  e ricerca), uno dall'Universit  interessata.

In esito all'Avviso pubblico indetto a suo tempo con DGR n. 16-1704 dell'11.03.2011, con DGR n. 1 - 2247 del 27.06.2011 si   provveduto all'approvazione dell'elenco dei candidati, attualmente in vigore, che hanno dichiarato la propria disponibilit  alla designazione a componente di Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale, stabilendo che il medesimo elenco sostituisce, integrandolo, quello precedentemente approvato a mezzo della DGR n. 7-1155 dell'8 giugno 2009, la cui validit  temporale fu nel contempo prorogata fino al 31 dicembre 2012.

Nel provvedimento richiamato si precisava come l'elenco sarebbe stato utilizzato dalla Giunta regionale per la formulazione delle designazioni di competenza che, nel periodo di vigenza temporale, si sarebbero rese necessarie a seguito di vacanza per decadenza, dimissioni o a qualsiasi altro titolo dei componenti dei Collegi sindacali in carica.

Nel corso in particolare dell'anno 2012, il medesimo elenco   stato utilizzato dalla Giunta regionale per provvedere alle designazioni di competenza, in occasione della scadenza dei mandati triennali

dei Collegi sindacali istituiti presso le seguenti aziende sanitarie regionali: ASL TO5, ASL VC, ASL BI, ASL VCO, ASL NO, ASL AT, ASL CN2, AO Città della Salute e della Scienza di Torino, AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, AO Santa Croce e Carle di Cuneo, AOU San Luigi di Orbassano, AOU Maggiore della Carità di Novara.

Attesa peraltro la sopra ricordata scadenza, in data 31.12.2012, del periodo di validità temporale dell'elenco attualmente vigente, si rende necessario provvedere in ordine all'indizione di un nuovo Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, al fine di addivenire all'approvazione di un nuovo elenco che possa essere utilizzato dalla Giunta regionale, nei casi sopra esemplificati, per la formulazione delle designazioni di competenza.

Nelle more dell'individuazione, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 3, della l.r. n. 39/1995 e s.m.i, di rinnovati criteri generali da utilizzare per le designazioni in esame - alla luce anche delle intervenute, recenti modificazioni normative in materia di registro dei revisori legali sopra ricordate - per la valutazione delle candidature si ritiene possano essere confermati, anche per ragioni di omogeneità nei confronti del precedente Avviso pubblico, indetto nel marzo 2011 a mezzo della DGR n. 16-1704 sopra citata, gli stessi criteri di carattere generale, ove compatibili, adottati in tale occasione, e a suo tempo stabiliti a mezzo della DGR n. 12-28688 del 23.11.1999, recante ad oggetto "Art. 3-ter, d. lgs. 19 giugno 1999, n. 229. Designazione di membri di collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali: determinazione di criteri di carattere generale per la selezione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, l.r. n. 39/1995".

Le indicazioni inerenti i requisiti professionali necessari per l'inserimento in elenco, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze, il regime delle incompatibilità, nonché i criteri generali per la designazione sono riportati nell'Allegato A), intitolato "Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale - inserimento nell'elenco dei candidati", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'Avviso e la modulistica relativa alle istanze saranno, oltrechè pubblicati come di consueto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, resi disponibili sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it/sanita/, sezione bandi e avvisi), mentre l'elenco alfabetico dei candidati, che sarà predisposto a conclusione del procedimento, verrà utilizzato dalla Giunta regionale per la formulazione, nei casi sopra richiamati, delle designazioni di competenza.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. 4 luglio 2005, n. 7, la struttura responsabile del procedimento per l'acquisizione delle disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale è il Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR della Direzione Sanità, Assessorato Tutela della salute e Sanità, Edilizia sanitaria e A.re.s.s., Politiche sociali e Politiche per la famiglia.

Tutto ciò premesso, il relatore propone alla Giunta regionale:

- di indire pubblico Avviso per l'acquisizione di disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, confermando i criteri di carattere generale, ove compatibili, a suo tempo stabiliti - secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della l. r. n. 39/1995 e s.m.i. - a mezzo della DGR n. 12-28688 del 23.11.1999;

- di approvare l'Allegato A), titolato "Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale – inserimento nell'elenco dei candidati", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disponendone la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte/sanita/, sezione bandi e avvisi);
- di dare atto che all'Avviso oggetto del presente provvedimento possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti per la designazione a componente di Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale, quali dettagliati nell'allegato A al presente provvedimento;
- di disporre che l'elenco alfabetico dei candidati disponibili alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, che sarà predisposto a conclusione del relativo procedimento amministrativo, sostituirà integralmente l'elenco di cui all'All. A alla DGR n. 1-2247 del 27 giugno 2011, ed avrà validità triennale, con decorrenza dal 01.01.2013, ovvero dalla data di approvazione del relativo provvedimento, se successiva;
- di dare altresì atto che l'elenco così formato verrà utilizzato sia per le designazioni, di competenza regionale, necessarie alla ricostituzione dei Collegi sindacali in scadenza durante il periodo temporale di vigenza dello stesso, sia per le eventuali ulteriori designazioni che, durante lo stesso periodo, dovessero rendersi necessarie a seguito di vacanza per decadenza, dimissioni o a qualsiasi altro titolo dei componenti in carica;
- di individuare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. 4 luglio 2005, n. 7, quale struttura responsabile del procedimento il Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR della Direzione Sanità, Assessorato Tutela della salute e Sanità, edilizia sanitaria e A.r.e.s.s., Politiche sociali e Politiche per la famiglia.

La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

visti:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., recante ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante ad oggetto "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, recante ad oggetto "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali";
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 e s.m.i., recante ad oggetto "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale";
- la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante ad oggetto "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 recante ad oggetto "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante ad oggetto "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- la D.G.R. n. 12-28688 del 23 novembre 1999 recante ad oggetto “Art. 3-ter, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229. Designazione di membri dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali: determinazione di criteri di carattere generale per la selezione ai sensi dell’art. 2, comma 3, l.r. 39/1995”;
- la D.G.R. n. 7-11555 dell’8 giugno 2009 recante ad oggetto “Avviso pubblico per l’acquisizione della disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale. Approvazione elenchi”;
- la D.G.R. n. 16-1704 dell’11 marzo 2011 recante ad oggetto “Art. 3 ter, comma 3, d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. – Avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale”;
- la D.G.R. n. 1-2247 del 27 giugno 2011 recante ad oggetto “Avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di Azienda Sanitaria Regionale. Approvazione elenchi”;

delibera

- di indire pubblico Avviso per l’acquisizione di disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, confermando i criteri di carattere generale, ove compatibili, a suo tempo stabiliti – secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 3, della l. r. n. 39/1995 e s.m.i. - a mezzo della DGR n. 12-28688 del 23.11.1999;
- di approvare l’Allegato A), titolato “Avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale – inserimento nell’elenco dei candidati”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disponendone la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte/sanita/, sezione bandi e avvisi);
- di dare atto che all’Avviso oggetto del presente provvedimento possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti per la designazione a componente di Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale, quali dettagliati nell’allegato A al presente provvedimento;
- di disporre che l’elenco alfabetico dei candidati disponibili alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, che sarà predisposto a conclusione del relativo procedimento amministrativo, sostituirà integralmente l’elenco di cui all’All. A alla DGR n. 1-2247 del 27 giugno 2011, ed avrà validità triennale, con decorrenza dal 01.01.2013, ovvero dalla data di approvazione del relativo provvedimento, se successiva;
- di dare altresì atto che l’elenco così formato verrà utilizzato sia per le designazioni, di competenza regionale, necessarie alla ricostituzione dei Collegi sindacali in scadenza durante il periodo temporale di vigenza dello stesso, sia per le eventuali ulteriori designazioni che, durante lo stesso periodo, dovessero rendersi necessarie a seguito di vacanza per decadenza, dimissioni o a qualsiasi altro titolo dei componenti in carica;
- di individuare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. 4 luglio 2005, n. 7, quale struttura responsabile del procedimento il Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR della Direzione Sanità, Assessorato Tutela della salute e Sanità, edilizia sanitaria e A.r.e.s.s., Politiche sociali e Politiche per la famiglia.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A)

“Avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale – Inserimento nell’elenco dei candidati”

REGIONE PIEMONTE

PREMESSA

Il prossimo 31 dicembre 2012 giungerà a scadenza l’elenco nominativo dei soggetti che hanno manifestato la propria disponibilità alla designazione a componente di Collegio di azienda sanitaria regionale, a suo tempo approvato con DGR n. 1-2247 del 27 giugno 2011. Dovendo la Giunta regionale provvedere ad effettuare le designazioni, di propria competenza, dei componenti dei Collegi sindacali delle stesse ASR, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 ter del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., dall’art. 4, comma 3, del D. lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, nonché dall’art. 13 della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10 – è indetto con la DGR n. 60-4638 del 24/9/2012, ai sensi dell’art. 8, ultimo comma della l. r. 23 marzo 1995, n. 39, il presente Avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità alla nomina a componente di Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale, ai fini della costituzione di un elenco alfabetico nominativo, che sostituirà integralmente quello a suo tempo approvato con D.G.R. n. 1 – 2247 del 27 giugno 2011, e che avrà validità triennale, con decorrenza dal 01.01.2013, ovvero dalla data di approvazione del relativo provvedimento, se successiva.

L’elenco in parola verrà utilizzato sia per le designazioni, di competenza regionale, necessarie alla ricostituzione dei Collegi sindacali in scadenza durante il periodo temporale di vigenza dell’elenco stesso, sia per le eventuali ulteriori designazioni che, durante lo stesso periodo, dovessero rendersi necessarie a seguito di vacanza per decadenza, dimissioni o a qualsiasi altro titolo dei componenti in carica.

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale esercita le funzioni di cui all’art. 14 della l.r. 24 gennaio 1995, n. 10, e, a norma dell’art. 3 ter del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. :

- a) verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico;
- b) vigila sull’osservanza della legge;
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
- d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l’azienda stessa.

DESTINATARI – REQUISITI E CRITERI GENERALI DI DESIGNAZIONE

Possono richiedere l’inserimento nell’elenco nominativo regionale coloro che risultano iscritti nel registro dei revisori legali di cui all’art. 1, comma 1, lett. g del D. lgs. 27.01.2010, n. 39, nonché all’art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20.06.2012, n. 144 (già registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’abrogato D. lgs. n. 88/1992), ovvero, ai sensi dell’art. 3 ter, comma 3, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (oggi

Ministero dell'Economia e delle Finanze) che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi sindacali.

Le designazioni, di competenza regionale, dei componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali sono effettuate secondo i criteri, ove compatibili, a suo tempo stabiliti nell'Allegato alla DGR n. 12-28688 del 23.11.1999, ad oggetto: "Art. 3 ter, d. lgs. 19 giugno 1999, n. 229. Designazione di membri dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali: determinazione di criteri di carattere generale per la selezione ai sensi dell'art. 2, comma 3, l.r. n. 39/1995".

Il provvedimento in esame ha previsto come noto, quali criteri generali di designazione, i seguenti:

- a. il possesso di un'esperienza almeno triennale di revisione, svolta nell'arco degli ultimi dieci anni presso enti, aziende, istituzioni pubbliche o private operanti in regime di contabilità economica ordinaria;
- b. l'assenza, durante il periodo di iscrizione al registro dei revisori contabili, di sospensioni dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti, ai sensi dell'art. 39, lettere a), b), g) e h) del D.P.R. n. 99/1998.

Con riferimento alla lettera a. l'attività revisionale, affinché possa considerarsi utile, deve essere stata effettivamente prestata, non essendo sufficiente la titolarità di funzioni supplenti.

Non rilevano inoltre, ai fini dell'integrazione dell'esperienza professionale almeno triennale, i periodi temporali inerenti incarichi revocati a seguito di violazione dei doveri d'ufficio, né sono cumulabili tra loro le esperienze professionali di durata inferiore ad un anno.

Con riferimento alla lettera b. , pur dovendosi dare atto dell'avvenuta abrogazione del DPR n. 99/1998, per effetto della recente entrata in vigore, in applicazione dell'art. 43 del D. lgs. 27.01.2010, n. 39, dei regolamenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (DM nn. 144 e 145, entrambi in pari data 20.06.2012), si sottolinea come, nelle more dell'individuazione - da operare secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 3, della l.r. n. 39/1995 e s.m.i - di rinnovati e più puntuali criteri di designazione, l'assenza di sospensioni dall'iscrizione all'odierno registro dei revisori legali, ancorché svincolata dai riferimenti testuali di cui all'abrogato art. 39 del DPR n. 99/1998, continuerà a costituire utile indice valutativo dei candidati, attesa l'inclusione, da parte dell'art. 24 del citato D. lgs. n. 39/2010, della "sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni", nel novero delle sanzioni che possono essere disposte dal competente Ministero in presenza di accertate "irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale".

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. .

REGIME DELLE INCOMPATIBILITA'

Non possono essere designati componenti dei Collegi sindacali coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, ovvero:

- a) i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del Direttore generale;
- b) i dipendenti dell'Azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, nonché coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'Azienda medesima;
- c) i fornitori dell'Azienda, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio dell'Azienda;
- d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Azienda, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi

dell'articolo 1219 del codice civile oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219, comma 2.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i., le designazioni di competenza della Giunta sono incompatibili con le seguenti funzioni:

- consigliere regionale;
- dipendente della Regione - nei limiti di cui alla L.R. 23 gennaio 1989, n. 10, recante "Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale" - e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
- attività non sporadica di consulenza, o di collaborazione continuativa, nei confronti della Regione e degli Enti soggetti a controllo regionale;
- membro di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;
- magistrato ordinario o amministrativo, avvocato o procuratore dello Stato, appartenente alle Forze armate.

Ai sensi dell'articolo 15, legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. non possono comunque ricoprire le cariche di componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416 *bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 *bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 *ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

INFORMAZIONI SUL COMPENSO DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 3 comma 13 del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ai componenti del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore generale dell'azienda sanitaria regionale. Al Presidente del Collegio è riconosciuta una maggiorazione pari al 20 per cento di quella fissata per gli altri componenti. Compete altresì ai componenti il rimborso

delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali (articolo 13, comma 13 della L. R. 24 gennaio 1995, n. 10).

Il trattamento economico annuo riconosciuto ai componenti dei Collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali del Piemonte è determinato tenuto inoltre conto delle prescrizioni di cui all'art. 61, comma 14, del d.l. 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133.

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

La struttura responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, è il Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR della Direzione Sanità, Assessorato alla Tutela della salute e Sanità, Edilizia sanitaria e A.r.e.s.s., Politiche sociali e Politiche per la famiglia.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR della Direzione Sanità ai seguenti recapiti:

dr.ssa Fiorella Cascella tel. 011/4322203 - fax 011.432.4641
email : fiorella.cascella@regione.piemonte.it

dr. Luigi Ronco tel. 011/4323167
email : luigi.ronco@regione.piemonte.it

In attuazione al D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nonché in conformità alle disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà d'ufficio al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli istanti, nonché di quelle presentate da tutti i soggetti designati.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza per l'inserimento nell'elenco, da presentare in bollo (euro 14,62), formulata secondo il fac-simile allegato al presente avviso, scaricabile dal sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it/sanita/), dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, rese dall'interessato sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.:

- 1) cognome e nome;
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) residenza;
- 4) codice fiscale;
- 5) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- 6) iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 7) iscrizione al registro dei revisori legali di cui agli artt. 1, comma 1, lett. g) del D. lgs. n. 39/2010 e 1, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.144/2012 (già registro dei revisori contabili di cui all'abrogato D. lgs. n.88/1992), specificandone gli estremi identificativi, ovvero la condizione di funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente dei Collegi sindacali;

- 8) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 9) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti, compresa l'indicazione di eventuali provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione;
- 10) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- 11) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o comportanti decadenza dalla nomina, o altrimenti ostative all'assunzione della carica, previste dall'art. 13, comma 4, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, dall'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i. e dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., (ovvero l'indicazione delle situazioni di incompatibilità, con l'impegno a rimuoverle anteriormente all'assunzione del mandato);
- 12) possesso dell'esperienza professionale, almeno triennale, di attività revisionale effettivamente svolta, anche in periodi non continuativi, nell'arco degli ultimi dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso, presso enti, aziende, istituzioni pubbliche o private operanti in regime di contabilità economica ordinaria, come dichiarato nel curriculum scolastico e professionale (laddove non venga specificato il giorno ed il mese di inizio e fine mandato, lo stesso si intenderà decorrere dall'ultimo giorno del primo anno di riferimento al primo giorno dell'ultimo anno di riferimento);
- 13) di non avere riportato, ai sensi dell'art. 24, lett. b), del D. lgs. n. 39/2010, provvedimenti di sospensione dall'iscrizione all'odierno Registro dei revisori legali;
- 14) indirizzi di recapito postale, telefonico, fax ed e-mail, ai fini delle comunicazioni relative al presente avviso ed all'eventuale designazione e nomina.

Con riferimento al punto 9), si precisa che ai sensi del comma 1-bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, per tutti gli effetti disciplinati dal medesimo articolo, la sentenza prevista dall'art. 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna.

All'istanza dovrà essere allegato, a pena d'inammissibilità:

- un dettagliato curriculum scolastico e professionale datato e firmato, da cui dovranno desumersi dettagliatamente:
- i titoli di studio conseguiti;
- l'esperienza/e professionali svolte nell'arco degli ultimi dieci anni, di cui al punto 12 di cui sopra, indicando per ciascuna di esse il periodo temporale di svolgimento (giorno, mese, anno di inizio e fine mandato) e l'ente presso cui ha avuto luogo.

Le firme poste in calce all'istanza ed al curriculum, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., non sono soggette ad autenticazione se apposte in presenza del funzionario regionale addetto o se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro) del dichiarante.

Le istanze, indirizzate alla Presidente della Giunta regionale, dovranno pervenire alla Regione Piemonte - Assessorato alla Tutela della salute e Sanità, Edilizia sanitaria e A.r.e.s.s., Politiche sociali e Politiche per la famiglia – Direzione Sanità - Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR - Corso Regina Margherita, n. 153 bis, 10122 Torino, **entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte**. Qualora il termine di presentazione delle istanze cada in giorno festivo, il medesimo si intende prorogato al primo giorno feriale successivo. Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze, fa fede il timbro dell'ufficio

postale accettante, oppure, per le istanze presentate manualmente, la data del timbro dell'amministrazione regionale sulla copia dell'istanza stessa. Le istanze spedite a mezzo posta raccomandata dovranno recare sulla busta il riferimento "Candidatura per la designazione a componente di Collegio sindacale di ASR";

Le istanze potranno essere inviate, anche, tramite PEC (posta elettronica certificata), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 1, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" al seguente indirizzo di posta: **sanita@cert.regione.piemonte.it**, nel qual caso farà fede la data di ricevimento dell'istanza all'indirizzo di posta dell'amministrazione regionale.

Le istanze inviate tramite PEC dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo seguente:

- esclusivamente file in formato .pdf, .txt, .tiff, .tif, .xml.
- file aventi singolarmente una dimensione non superiore ai 2MB
- sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D. lgs. n. 82/2005) in conformità alle seguenti disposizioni:
 - che le firme si riferiscano a file nei formati sopra indicati;
 - che le firme e le marche temporali siano embedded e non detached (il file firmato e la firma devono essere contenuti in un'unica busta-file);
 - che le firme siano valide al momento della ricezione.

Nel caso di istanze inviate tramite PEC, il pagamento dell'imposta di bollo deve essere assolto con le modalità previste per i documenti informatici dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2004, n. 13138 ("Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto").

L'amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'istante, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, ovvero per gli eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a caso fortuito o a forza maggiore.

Le istanze possono essere consegnate e sottoscritte direttamente presso gli uffici della Regione Piemonte, Assessorato Tutela della salute e Sanità, Edilizia sanitaria e A.r.e.s.s., Politiche sociali e Politiche per la famiglia - Direzione Sanità - Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR – Corso Regina Margherita 153 bis, Torino, Palazzina B, 2° Piano – esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30.

E' ammessa la consegna dell'istanza da parte di terzi muniti di delega, allegando copia del documento di identità (fronte e retro) del delegante, in corso di validità.

Non verranno prese in considerazione:

- le istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- le istanze presentate oltre il termine di scadenza dell'Avviso;
- le istanze presentate in difformità all'Avviso.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonchè dell'art. 11 della l.r. 4 luglio 2005, n. 7, la struttura responsabile del procedimento, potrà, assegnando un breve termine, invitare gli istanti alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete.

INFORMAZIONI ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali e giudiziari riferiti all'istante saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Piemonte esclusivamente ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse all'acquisizione delle disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, alla formulazione della designazione stessa ed all'esercizio delle verifiche di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, anche con strumenti informatici, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento connesse, in termini compatibili con i succitati scopi. L'interessato può far valere i diritti attribuiti dall'articolo 7 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nei termini e con le modalità previste dal medesimo decreto.

FAC-SIMILE DELL'ISTANZA

(marca da bollo)

Al Presidente della Giunta regionale
della Regione Piemonte

c/o Assessorato alla Tutela della salute e Sanità,
Edilizia sanitaria e A.r.e.s.s., Politiche sociali e
Politiche per la famiglia
Direzione Sanità
Settore Pianificazione e Assetto Istituzionale del
SSR
Corso Regina Margherita n. 153 bis
10122 T O R I N O

Oggetto: inserimento nell'elenco dei candidati alla designazione a componente di Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale.

... I ... sottoscritt. ... , manifesta la propria disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, e, conseguentemente, all'inclusione del proprio nominativo nell'elenco che sarà formato in esito all'espletamento del pubblico avviso indetto con la DGR n.

A tal fine - consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che, ai sensi dell'art. 75 dello stesso DPR, ha luogo la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR citato, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà:

- 1) di essere nat ... a ... (Prov. ...) il. ... / ... / ...;
- 2) di essere residente in ... (Prov).....
via/corso/piazza/strada: ... n.....;
- 3) di avere il seguente codice fiscale
- 4) di essere cittadin ... italiano (ovvero di uno Stato dell'Unione europea o equiparato ai sensi delle leggi vigenti).....;
- 5) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di -
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 6) di essere iscritto nel registro dei revisori legali di cui agli artt. 1, comma 1, lett. g) del D. lgs. n. 39/2010 e 1, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.144/2012 (già registro dei revisori contabili di cui all'abrogato D. lgs. n.88/1992), specificandone gli estremi identificativi, ovvero la condizione di funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente dei Collegi sindacali;
- 7) di non essere stat... destituit... dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 8) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, (ovvero le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti);
- 9) di non essere stato ammesso a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione (ovvero di essere stato ammesso ai

seguenti provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione);

- 10) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- 11) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o comportanti decadenza dalla nomina, o altrimenti ostative all'assunzione della carica, previste dall'art. 13, comma 4, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, dall'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i. e dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., (ovvero l'indicazione delle situazioni di incompatibilità, con l'impegno a rimuoverle anteriormente all'assunzione del mandato);
- 12) di aver effettivamente svolto, nell'arco degli ultimi dieci anni precedenti la pubblicazione dell'Avviso sul B.U.R., l'attività professionale di revisione legale/contabile quale componente effettivo di Collegio sindacale o di revisione presso gli enti, le aziende, le istituzioni pubbliche o private operanti in regime di contabilità economica ordinaria, dichiarati nel curriculum;
- 13) di non avere riportato, ai sensi dell'art. 24, lett. b), del D. lgs. n. 39/2010, provvedimenti di sospensione dall'iscrizione all'odierno Registro dei revisori legali;
- 14) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento amministrativo al seguente indirizzo:

Nome Cognome:.....
Via.....
C.A.P.....Comune.....Prov.....
Telefono..... Fax Cell.....
Indirizzo e.mail.....

Allega alla presente istanza:

- curriculum scolastico e professionale, datato e firmato;
- copia fotostatica di un documento di identità (fronte e retro) in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si impegna a produrre, se richiesto, ogni documento utile ad attestare il possesso dei requisiti personali e professionali dichiarati nonché a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando la Regione Piemonte da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili ad omesse od errate comunicazioni.

Data.....

Firma *

.....

(*) La firma in calce all'istanza non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del funzionario regionale addetto alla ricezione, o se alla dichiarazione è allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

AUTENTICAZIONE

...I... sottoscritt... funzionario del Settore Pianificazione ed Assetto istituzionale del SSR, attesta che la firma del dichiarante, Sig. è stata apposta in mia presenza, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., previa identificazione tramite documento

Data

Firma

.....